



Direzione Regionale della Sicilia

Ufficio Consulenza

SOIL. GEO S.R.L.
C/O DOTT. GABRIELE
PALAZZOTTO
VIA MARCHESE DI
VILLABIANCA 101
90100 PALERMO (PA)

OGGETTO: Interpello n. 920-248/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
SOIL. GEO S.R.L.
Codice Fiscale 04146560828 Partita IVA 04146560828
Istanza presentata il 02/08/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

"Il Tribunale di Palermo con decreto del 18/9/2012 ha disposto il sequestro ex D.lgs 159/2011 del compendio aziendale e delle quote sociali della predetta SOIL.GEO srl, nominando prima amministratore giudiziario l'avv. Antonino Bonanno e poi il dottore Gabriele Palazzotto; la procedura è in corso e si resta in attesa della sentenza di primo grado; la SOIL.GEO srl ha ingenti debiti erariali maturati tutti ante sequestro (ires, irap, ritenute irpef e iva) e un credito iva maturato dopo il sequestro di Euro 646.176 come risultante dalla dichiarazione annuale iva presentata il 28/2/2017, a fronte di una posizione fiscale regolare relativamente agli obblighi di versamento successivi alla data del sequestro. Il caso controverso riguarda la possibilità di poter usufruire in compensazione del credito iva maturato dopo il sequestro senza incorrere

nelle sanzioni di cui all'art. 31 DL 78/2010 tenuto anche conto delle norme che regolano l'estinzione dei crediti erariali contenute all'articolo 50 secondo comma del citato D.lgs 159/2011. Infatti, se è vero che sussistono debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (ante sequestro) questi non sono allo stato esigibili ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 159/2011 dovendo soggiacere, in quanto maturati ante sequestro, alle procedure di cui al citato codice antimafia."

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

"La soluzione prospettata. In virtù di quanto esposto, gli scriventi nella spiegata qualità, ritengono di poter adottare il seguente comportamento. Il credito iva maturato dopo il sequestro potrà essere utilizzato in compensazione con gli importi di tributi, contributi e altri debiti erariali secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 241 del 9/7/1997 senza incorrere nelle sanzione di cui al citato art. 31 DL 78/2010. I debiti ante sequestro infatti possono ritenersi allo stato *non scaduti* e quindi non rilevanti ai fini di quanto disposto dal citato art. 31. Tale soluzione è conforme, a parere degli scriventi, all'articolo 50 comma 2 D.lgs 159/2011, nella parte in cui sterilizza, <entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione> il divieto a compensare. Pertanto, come già sostenuto in precedenza, nessuna sanzione potrà essere comminata all'indirizzo della società."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, un divieto di compensazione ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in

caso di violazione del divieto.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 13 del 2011 la volontà del legislatore è quella di impedire al contribuente di operare la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali qualora allo stesso siano state notificate cartelle di pagamento per imposte della stessa natura e sia scaduto il termine di pagamento senza l'intervento di una sospensione.

A riguardo, la predetta circolare ha evidenziato che, secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento al citato D.L. n. 78, la preclusione non opera in presenza "di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione".

Infatti, in tal caso, non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo.

Tanto premesso con riguardo al caso in esame si osserva che i debiti erariali ante sequestro sono già stati iscritti a ruolo e, quindi, sono da ritenere scaduti.

Il divieto posto dall'art. 31 del D.L. 78/2010 può essere derogato, come già detto, in caso di sospensione dei ruoli. Nel caso in specie non vi è una sospensione dei ruoli ma semmai la sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 50 comma 1 del D.Lgs 159/2011.

Tale norma prevede, infatti, che: *"Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione."*

Pertanto, in presenza della semplice sospensione delle procedure esecutive opera il divieto di compensazione posto dall'art. 31 del D.L. 78/2010.

Neppure il richiamato art. 52 del D.Lgs 159/2011, inserito nel Titolo IV "Tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali", che regola i diritti dei terzi sui beni oggetto di confisca, prevede una sospensione dei ruoli.

Ciò significa che nel caso in specie, in presenza di debiti ante sequestro iscritti a

ruolo e quindi scaduti ed in assenza di una sospensione dei ruoli, vige il divieto di compensazione previsto dall'art. 31 del D.L. 78/2010.

Né ad una soluzione diversa può condurre l'esclusione dell'applicazione dell'art. 31 del D.L. 78/2010 contenuta nell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 in quanto esso si applica nel caso di estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca definitiva. Nel caso in esame siamo ancora nella fase interinale del sequestro. Conseguentemente il richiamo fatto in interpello al secondo comma dell'art. 50 secondo periodo del D. Lgs. 159/2011 non appare conferente.

Alla luce di tutto quanto sopra la soluzione prospettata non è corretta.

IL DIRETTORE REGIONALE

Pasquale Stellacci

(firmato digitalmente)